



COMUNE DI MARLIANA
(PROVINCIA DI PISTOIA)
Ufficio Servizi Sociali

Bando per le assegnazioni di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2022

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.402 del 30.03.2020 e della Responsabile dei Servizi Sociali n. 75 del 17/05/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 17/05/2022 ed entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 16/06/2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, **alla data del presente bando**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Marliana e avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

- I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.

- I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.

- c) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50Km. dal comune di Marliana. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 co.8 della L.R.2/2019;

- d) Assenza di titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. *Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).* Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- e) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 29545,98;
- f) Valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 (€ 13.619,58).
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

fascia B Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno l'anno 2022 (€ 13.619,58) e l'importo di €29.545,98
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore ad € 16.500,00 (al limite per l'accesso ERP – Tab. "A"
L.R. 02/2019 e ss.mm.e ii.)

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto a far data dalla disponibilità dell'alloggio;

La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti.

Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi 12 mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattia) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE.

Non verranno invece accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità.

g) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, sito nel comune di Marliana, di proprietà privata o pubblica.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per l'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- 1 coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- 2 alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- 3 alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di €25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi

debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Attenzione: *I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, **che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese.** In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo **entro il 31/01/2023**, pena l'esclusione dalla graduatoria.*

Attenzione:

(per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità/inagibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla graduatoria);

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2022. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

h) non essere titolare di un patrimonio mobiliare il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

l) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (calcolato come specificato al punto h) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d) e h)

Art.2 – POSIZIONE REDDITUALE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa;
2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore. Il richiedente dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico che possono derivare da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino nella dichiarazione ISE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva l'aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità. Il comune si riserva la facoltà di verificare il reddito (rilevabile da DSU) tale da giustificare il pagamento del canone

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

c) nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.

3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, 1^{co.}, del DPCMn.159/2013.

Art. 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- 1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 – COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1 sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia "A" e "B" , in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE
- 2) In caso di ISE zero i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto.
- 3) In caso di parità di importo annuo di locazione la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co.6 della L.R. 2/2019).
- 4) In caso di parità di percentuale di incidenza canone/ISE si procederà come indicati ai precedenti punti 2) e 3) del presente articolo.

Art. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1) Il Comune entro i trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE .
- 2) Avverso il provvedimento di cui al punto 1, è possibile proporre ricorso al Comune, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.
- 3) Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale, di cui all'art. 7 della L.R. 2/2019, la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 del presente bando.
- 4) Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, **il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.**
- 5) Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Marliana all'indirizzo web www.comune.marliana.it
- 6) La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio, in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Marliana.

Art. 7 – DURATA E MODALITÀ DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO TERICO

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni come segue:
 - a) fascia " A ": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di €3.100,00;

- b) fascia “ B “ : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo arrotondatodi €2.325,00;

Il contributo teorico decorre dal 1° gennaio 2022 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

2) La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione dell’importo riconosciuto restando l’effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

3) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 1 e secondo l’ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all’esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Marliana, ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. Il Comune di Marliana si riserva di distribuire le risorse assegnate dalla Regione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale.

4) Il Comune si riserva all’atto dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

L’erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00 da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

5) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda.

6) L’importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l’erogazione del contributo è quella dell’attribuzione della residenza anagrafica.

7) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

8) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentare all’Amministrazione. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

10) Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso.
- 2) A tale scopo l’Ufficio provvederà a verificare copia delle ricevute a dimostrazione dell’effettivo pagamento del canone di locazione. **Le ricevute di pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2023.**
- 3) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, è obbligatorio, la comunicazione del Codice IBAN

- per l'accredito delle somme e dell'eventuale indicazione del delegato alla riscossione con la relativa delega.
- 4) Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.7 co.4 .
Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per l' annualità 2022, salvo eventuali proroghe valutate esclusivamente sulla base dell'emergenza epidemiologica.
E' fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore;
Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.
- 5) Il contributo affitto di cui alla L.431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d Reddito o Pensione di Cittadinanza. Pertanto il Comune di Marliana, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'Inps la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
- 6) Il Comune può prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11, comma 3 della L.431/98 come modificato con L.269/2004).
- 7) In ogni caso il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale pertanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia usufruito di:
- contributi regionali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole di cui alla Delibera G.R. n.1240 del 22/11/2021 e s.m.i.;
 - altri contributi a titolo di sostegno alloggiativo (emergenza abitativa);
- il contributo sarà riconosciuto scomputando l'importo già percepito relativamente alle stesse mensilità.
- 8) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

Art.9 -TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente ed è fissato entro le **ore 12,30 del 16/06/2022**.

Art. 10 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali e scaricabili dal sito internet del Comune di Marliana all'indirizzo web www.comune.marliana.pt.it. Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione .

2) La domanda di partecipazione dovrà essere presentata **entro le ore 12,30 del 16/06/2022** secondo una delle seguenti modalità:

- a) Invio tramite email con oggetto "BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - NOME E COGNOME RICHIEDENTE" da inviare all'indirizzo sotto indicato scansionando la documentazione completa dei documenti indicati all'art. 12. La richiesta si intende accolta, al fine dell'inizio istruttoria, a seguito della ricezione di mail di conferma con il codice identificativo assegnato. In caso non si riceva alcuna mail di conferma entro la data di scadenza del bando, sarà obbligo del richiedente accertarsi della presentazione corretta al numero telefonico: 0572/698523. Indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.marliana.pt.it
- b) Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con oggetto "BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - NOME E COGNOME

RICHIEDENTE” da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica comune.marliana@postacert.toscana.it
c) A mano, previo appuntamento telefonico al numero 0572 698523, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 consegnando la documentazione (domanda compilata in ogni sua parte e firmata, accompagnata da tutta la documentazione indicata all’art. 12).

3) Firmando la domanda il richiedente accetta la presa visione della normativa privacy nazionale allegata.

4) Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine stabilito all’art. 10 ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta, ovvero presentate in forma diversa rispetto alle modalità previste al sopra indicato art. 11 co. 2.

Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste, contattando i Servizi Sociali al numero telefonico 0572 698530 oppure 0572 698524 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

- 1) Saranno escluse le domande alle quali non saranno allegati i seguenti documenti:
- Documento d’identità in corso di validità, per i cittadini stranieri non aderenti all’Unione europea fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
 - Copia del contratto di affitto regolarmente registrato.
 - Fotocopia del certificato di invalidità e/o Legge 104/92;
 - Certificazione isee in corso di validità;

Art. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

a) Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la nonveridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

b) Gli elenchi degli aventi diritto relativi saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art.13 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 DEL 27/04/2016

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l’accesso alla prestazione. Per ulteriori informazione sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Marliana può consultare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al link www.comune.marliana.it

Art. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 02/2019 al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture edella Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 581 del 06.05.2019, n.402 del 30.03.2020, N. 206 del 08/03/2021 e N.988 del 27/09/2021.

Marliana 17/05/2022

F.to Il Responsabile del Servizio
Marta Lombardi